

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg

Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)

(b.u. 23 dicembre 2008, n. 52)

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. In attuazione dei seguenti articoli della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) questo regolamento definisce:

- a) le procedure di competenza della Provincia per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, nonché per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione, ai sensi degli articoli 37 e 38;
- b) le procedure per l'approvazione dei piani di gestione, ai sensi degli articoli 45 e 47;
- c) la disciplina per la composizione ed il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai, ai sensi dell'articolo 51;
- d) la disciplina del procedimento di valutazione dell'incidenza di piani e di progetti non direttamente connessi e necessari alla gestione di siti o di zone previsti dall'articolo 39 che possano avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

2. Nel prosieguo di questo regolamento:

- a) la legge provinciale n. 11 del 2007 è indicata come "legge provinciale";
- b) i siti di importanza comunitaria, le zone di protezione speciale e le zone speciali di conservazione sono indicati rispettivamente come "SIC", "ZPS" e "ZSC";
- c) i SIC, le ZPS e le ZSC, ove indistintamente considerati, sono indicati come "siti e zone";
- d) i comuni o le loro forme associative o le comunità individuati dall'accordo di programma come soggetto responsabile per la conservazione delle riserve e per la predisposizione del piano di gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge provinciale sono indicati come "soggetto responsabile";
- e) la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura è indicata come "struttura provinciale competente".

Titolo I

Disposizioni relative alle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, alla conservazione e alla gestione delle aree protette provinciali nonché alla cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai

Capo I

Procedura per l'individuazione delle ZPS e per l'adozione delle relative misure di conservazione

Art. 2

Procedura per l'individuazione delle ZPS

1. Previa consultazione del comune e della comunità territorialmente interessata, la struttura provinciale competente trasmette l'elenco delle ZPS e la relativa documentazione tecnico-scientifica, corredata da cartografia e da un documento di specificazione degli obiettivi di tutela naturalistico-ambientale, ai comuni ed alle comunità territorialmente interessati, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, ai proprietari forestali di almeno 100 ettari all'interno di ogni singola zona nonché, ove l'elenco contenga delle ZPS ricadenti all'interno dei territori dei parchi naturali provinciali, agli enti di gestione dei medesimi; i predetti enti e soggetti esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

2. I comuni e le comunità territorialmente interessati pubblicano l'avviso di ricevimento della documentazione relativa all'individuazione delle ZPS al rispettivo albo per trenta giorni consecutivi. Nel medesimo periodo chiunque può prendere visione della documentazione e presentare osservazioni scritte nel pubblico interesse ai comuni ed alle comunità medesime.

3. La Giunta provinciale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri pervenuti dai comuni e dalle comunità ai sensi dei commi 1 e 2 nonché dei pareri degli enti di gestione dei parchi, individua le ZPS, sentito il comitato scientifico delle aree protette che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge provinciale.

4. I provvedimenti previsti dal comma 3 e la relativa documentazione sono inviati al ministero competente in materia ambientale ai fini del perfezionamento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 3

Adozione e approvazione delle misure di conservazione generali e specifiche delle ZPS

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge provinciale, la struttura provinciale competente trasmette il documento contenente le misure di conservazione generali delle ZPS ai comuni, alle comunità, agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, ai comitati agricoli territoriali di sviluppo rurale territorialmente interessati nonché ai proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti all'interno di ogni singola zona; i predetti enti e soggetti esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione.

2. I comuni e le comunità territorialmente interessati pubblicano l'avviso di ricevimento della documentazione relativa alle misure di conservazione generali delle ZPS al rispettivo albo per trenta giorni consecutivi. In tale periodo chiunque può prendere visione della documentazione e presentare osservazioni nel pubblico interesse ai comuni ed alle comunità medesime.

3. La Giunta provinciale, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenuti dai comuni e dalle comunità ai sensi dei commi 1 e 2 nonché dei pareri degli enti di gestione dei parchi previsti dal comma 1, approva le misure di conservazione generali sentito il Consiglio delle autonomie locali.

4. Per l'adozione e l'approvazione delle misure di conservazione specifiche delle ZPS, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), della legge provinciale, trova

applicazione la procedura prevista dai commi 1, 2 e 3 di questo articolo, con l'esclusione della trasmissione agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali.

5. Qualora i siti e zone siano gestiti attraverso i piani di gestione, previsti dall'articolo 38, comma 5, della legge provinciale, le misure di conservazione specifiche sono definite nell'ambito dei piani stessi e approvati dalla Giunta provinciale, secondo la procedura definita dalla giunta medesima ai sensi dell'articolo 41, comma 4, della legge provinciale.

6. Per la modifica delle misure di conservazione generali e specifiche si applica la procedura prevista dai commi 1 e 3; per le misure di conservazione specifiche non si procede alla loro trasmissione agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali.

7. I provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sono inviati al ministero competente in materia ambientale.

Art. 4

Adozione e approvazione delle misure di conservazione specifiche per le ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali provinciali

1. Ai sensi degli articoli 38, comma 3, lettera a), e 43, comma 2, lettera f), della legge provinciale, le misure di conservazione specifiche delle ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali provinciali sono predisposte ed approvate dagli enti di gestione dei parchi naturali provinciali nell'ambito della procedura di adozione del piano di parco, disciplinata dal regolamento previsto dall'articolo 43, comma 8, della legge provinciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 6, della legge provinciale medesima.

Art. 5

Adozione e approvazione delle misure di conservazione specifiche per le ZPS gestite attraverso la rete di riserve

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b), della legge provinciale, le misure di conservazione specifiche delle ZPS gestite attraverso la rete delle riserve sono definite nell'ambito del piano di gestione, previsto dall'articolo 47, comma 2, della legge provinciale, approvato secondo la procedura prevista dall'articolo 11 di questo regolamento, acquisito il parere della struttura provinciale competente.

Capo II

Procedura per l'individuazione delle ZSC e delle relative misure di conservazione

Art. 6

Procedura per l'individuazione delle ZSC

1. Per l'individuazione delle ZSC si applica la procedura prevista dall'articolo 2.
2. Ai fini della designazione delle ZSC, i provvedimenti di individuazione e la relativa documentazione sono inviati al ministero competente in materia ambientale.

Art. 7

Adozione e approvazione delle misure di conservazione generali e specifiche delle ZSC

1. Per l'adozione e l'approvazione delle misure di conservazione generali e specifiche delle ZSC si applica la procedura prevista dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Ai fini del perfezionamento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia, i provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sono inviati al ministero competente in materia ambientale.

Capo III

Procedura per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione delle riserve naturali provinciali, delle riserve locali comunali, delle riserve locali private e della rete di riserve

Art. 8

Approvazione dei piani di gestione delle riserve naturali provinciali

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della legge provinciale, la struttura provinciale competente valuta la necessità di adottare un piano di gestione.

2. Ove sia riconosciuta tale necessità, la struttura provinciale competente predispose il progetto di piano di gestione e lo trasmette ai comuni, alle comunità, alle amministrazioni dei beni di uso civico territorialmente interessati nonché ai proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti all'interno del territorio della riserva; tali enti e soggetti esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto di piano.

3. Se le riserve naturali provinciali sono adiacenti al territorio dei parchi naturali provinciali, il progetto di piano è altresì trasmesso agli enti di gestione dei parchi, che si esprimono sulla coerenza del progetto di piano di gestione con il piano di parco entro sessanta giorni dal ricevimento.

4. I comuni e le comunità territorialmente interessati pubblicano l'avviso di ricevimento del progetto di piano al rispettivo albo per trenta giorni consecutivi. In tale periodo chiunque può prendere visione del progetto di piano e presentare osservazioni ai comuni ed alle comunità medesimi.

5. Qualora le riserve naturali provinciali comprendano foreste demaniali, la struttura provinciale competente attiva un tavolo di confronto e di consultazione con l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali per la predisposizione del piano di gestione, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge provinciale.

6. La Giunta provinciale, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni, pervenuti dai comuni e dalle comunità ai sensi dei commi 2 e 4 nonché dei pareri degli enti di gestione dei parchi previsti dal comma 3, approva il piano di gestione, previo parere del comitato scientifico delle aree protette, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 9

Approvazione dei piani di gestione delle riserve locali comunali

1. Qualora i comuni interessati intendano dotarsi di un piano di gestione, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge provinciale, adottano il progetto di piano, in coerenza con le previsioni del piano regolatore generale e pubblicano l'avviso del deposito del progetto di piano all'albo per trenta giorni consecutivi. In tale periodo chiunque può prendere visione del progetto di piano e presentare osservazioni.

2. A decorrere dalla data di adozione del progetto di piano, i comuni sospendono ogni determinazione sulle domande di concessione o sulle denunce di inizio attività relative agli interventi che possono comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione, individuati dal comune con l'atto di adozione del progetto di piano.

3. Il piano di gestione, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni previste dal comma 1, è definitivamente approvato dal comune o dai

comuni territorialmente interessati, previo parere del comitato scientifico delle aree protette, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento; il piano è trasmesso alla struttura provinciale competente.

4. Se la riserva locale comunale è compresa all'interno di siti o zone, il piano di gestione deve essere coerente con il piano di gestione e con le misure di conservazione dei suddetti siti o zone.

Art. 10

Approvazione dei piani di gestione delle riserve locali private

1. Per l'individuazione e l'istituzione di aree quali riserve locali private, ai sensi dell'articolo 35, comma 12, della legge provinciale, le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica Comunità di Fiemme ed i soggetti privati, sulla base di idonei studi, che dimostrino il valore ambientale dei luoghi, e di un piano di gestione, che definisca gli obiettivi di conservazione e i relativi vincoli di tutela, possono presentare domanda al comune territorialmente interessato o concludere con lo stesso accordi, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

2. L'adozione e l'approvazione del piano di gestione e delle relative varianti sono effettuate nell'ambito delle procedure di definizione e di approvazione del piano regolatore generale, di cui il piano medesimo costituisce parte integrante; per l'approvazione del piano di gestione è acquisito il parere del comitato scientifico delle aree protette.

3. Se la riserva locale privata è compresa all'interno di siti o zone, il piano di gestione deve essere coerente con il piano di gestione e con le misure di conservazione dei suddetti siti o zone.

Art. 11

Approvazione dei piani di gestione della rete di riserve

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge provinciale, il progetto di piano di gestione della rete di riserve è adottato dalla Giunta provinciale e dal soggetto responsabile, individuato ai sensi del medesimo articolo 47, comma 1, e depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo del soggetto responsabile della deliberazione di adozione del progetto di piano. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto di piano e presentare osservazioni al soggetto responsabile.

2. Il soggetto responsabile trasmette, per l'acquisizione dei rispettivi pareri, il progetto di piano all'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, alla Magnifica Comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez, alle amministrazioni dei beni di uso civico se territorialmente interessati, agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali confinanti con riserve facenti parte della rete di riserve nonché ai proprietari forestali di almeno 100 ettari all'interno della rete di riserve.

3. Gli enti e i soggetti indicati nel comma 2 esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto di piano.

4. Dalla data di adozione del progetto di piano prevista dal comma 1, i comuni sospendono ogni determinazione sulle domande di concessione o sulle denunce di inizio attività relative agli interventi che possono comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione, individuati con l'atto di adozione del progetto di piano medesimo.

5. Il soggetto responsabile adotta in via definitiva il progetto di piano, eventualmente modificato a seguito dell'accoglimento dei pareri e delle osservazioni pervenuti e lo

trasmette alla Provincia.

6. La Giunta provinciale approva il piano di gestione adottato entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento, previo parere del comitato scientifico delle aree protette; nel caso in cui il piano di gestione riguardi siti e zone è acquisito inoltre il parere del Consiglio delle autonomie locali.

7. In sede di approvazione la Giunta provinciale può apportare quelle modifiche al piano che non comportano sostanziali innovazioni.

8. Il piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 12

Disposizioni comuni

1. Costituiscono elementi essenziali dei piani di gestione:

- a) la descrizione delle caratteristiche fisiche e biologiche dell'area nonché dei valori culturali, paesaggistici e socio-economici riferibili allo stesso e agli ambiti territoriali circostanti;
- b) la cartografia di base riportante almeno i seguenti tematismi: uso del suolo, assetto vegetazionale, emergenze faunistiche e vegetali, distribuzione della proprietà fondiaria;
- c) la definizione degli obiettivi di conservazione, delle misure attive, delle priorità d'intervento e dei criteri di esecuzione idonei a conseguirli;
- d) l'armonizzazione delle eventuali proposte di valorizzazione didattico culturale con gli obiettivi di gestione;
- e) l'individuazione degli indicatori più idonei a descrivere lo stato di conservazione e ad attuare le strategie di monitoraggio;
- f) la definizione delle eventuali misure di conservazione specifiche;
- g) la durata del piano.

2. Gli elementi essenziali dei piani di gestione previsti dal comma 1 possono essere specificati con deliberazione della Giunta provinciale.

3. I piani di gestione sono predisposti in coerenza con i piani forestali e montani, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge provinciale.

4. Ai sensi dell'articolo 99, comma 2, della legge provinciale, qualora i piani di gestione previsti da questo capo impongano vincoli alla fruibilità dei diritti di uso civico esistenti, l'approvazione dei piani stessi è subordinata all'espletamento della procedura stabilita dall'articolo 18, commi 2 e 3, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

Capo IV

Disposizioni relative alla cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai

Art. 13

Funzioni e composizione della cabina di regia

1. La cabina di regia svolge le funzioni previste dall'articolo 51 della legge provinciale.

2. La cabina di regia è costituita dalla Giunta provinciale, nel rispetto del principio delle pari opportunità, ed è composta da:

- a) l'assessore competente in materia di aree protette con funzioni di presidente della

- cabina;
- b) i presidenti dei parchi naturali provinciali;
 - c) il presidente del comitato di gestione trentino del consorzio del Parco nazionale dello Stelvio;
 - d) quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle reti di riserve, qualora attivate, e tre scelti tra i sindaci dei comuni territorialmente interessati da aree protette, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
 - e) due membri in rappresentanza dei proprietari forestali, la proprietà dei quali sia ricompresa per almeno 100 ettari all'interno di siti o zone;
 - f) un rappresentante designato dall'associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico;
 - g) il dirigente preposto al dipartimento provinciale competente in materia di conservazione della natura;
 - h) due membri designati congiuntamente dalle associazioni protezioniste maggiormente rappresentative a livello provinciale che costituiscono articolazioni di associazioni nazionali aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale;
 - i) un membro designato congiuntamente dalle organizzazioni provinciali professionali agricole;
 - j) due membri designati dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;
 - k) un membro designato dall'associazione venatoria più rappresentativa della provincia di Trento e un membro designato dalle associazioni piscatorie maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - l) un membro designato dalla Trentino s.p.a.;
 - m) un rappresentante designato dalla Società degli alpinisti tridentini (SAT).

3. Ai fini della costituzione della cabina regia, i soggetti e organismi previsti dal comma 2 oltre al membro effettivo designano anche un membro supplente; il membro supplente partecipa alle sedute della cabina di regia in caso di assenza o impedimento del corrispondente membro effettivo.

4. L'assessore competente in materia di aree protette nomina il proprio supplente con funzioni di vicepresidente.

Art. 14

Criteri per il funzionamento

1. Il funzionamento della cabina di regia è disciplinato con apposito regolamento interno approvato dai due terzi dei componenti della cabina stessa, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) la cabina è convocata dal presidente ogni volta che si renda necessario ovvero qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti;
- b) nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione stessa nonché l'ordine del giorno della discussione;
- c) la riunione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti;
- d) le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Titolo II

Valutazione di incidenza

Capo I
Valutazione di incidenza dei progetti

Art. 15
Tipologie di progetti che non presentano incidenze significative

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, lettera b), non presentano incidenza significativa su siti e zone i tipi di progetto e di intervento, anche se situati al di fuori di siti o zone, individuati dalla Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, che non comportano:

- a) la modificazione qualitativa delle colture o l'ampliamento dell'area coltivata, non connessi con il normale esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale;
- b) il cambio o la modificazione di destinazione d'uso;
- c) significative e permanenti alterazioni dello stato dei luoghi;
- d) significativa e permanente alterazione o aumento dei volumi o delle superfici;
- e) l'aumento significativo dei livelli di inquinamento acustico, ottico/luminoso o elettromagnetico e il rilascio o l'emissione di altre sostanze inquinanti (¹).

Art. 16
Verifica preventiva del requisito di incidenza significativa

1. Chiunque intenda realizzare un progetto assoggettabile a valutazione di incidenza, non ricadente nelle tipologie previste ai sensi dell'articolo 15, può sottoporre a verifica preventiva il progetto stesso previa presentazione alla struttura provinciale competente dei seguenti documenti:

- a) la domanda, redatta in conformità al modello previsto dall'allegato A;
- b) tre copie della scheda illustrativa, sottoscritta da professionista laureato in discipline ambientali o forestali ed abilitato ai sensi della vigente normativa, utilizzando il modello previsto dall'allegato B;
- c) tre copie degli eventuali elaborati tecnici, rappresentativi di ciò che si intende realizzare.

2. La struttura provinciale competente valuta entro venti giorni dal ricevimento della domanda la sussistenza del requisito di incidenza significativa e dà comunicazione dell'esito della verifica al proponente.

3. Ove sia accertata la sussistenza dell'incidenza, nella comunicazione la struttura provinciale competente invita a presentare la relazione di incidenza e la copia su supporto informatico del progetto.

4. Ove ritenga che il progetto presenti significative incidenze su siti o zone, il proponente attiva direttamente la procedura di valutazione prevista dall'articolo 17.

Art. 17
Procedura per la valutazione di incidenza dei progetti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ai fini della valutazione di incidenza, il proponente presenta alla struttura provinciale competente i seguenti documenti:

- a) la domanda, redatta in conformità al modello previsto dall'allegato A;
- b) tre copie della relazione di incidenza, sottoscritta da un professionista laureato in discipline ambientali o forestali ed abilitato ai sensi della vigente normativa, utilizzando

- il modello previsto dall'allegato C;
- c) quattro copie, di cui una su supporto informatico, del progetto e relativi elaborati tecnici, dai quali risulti in particolare la descrizione degli interventi riferibili ai siti o alle zone interessate, anche mediante cartografia di dettaglio nonché l'individuazione delle aree occupate durante le fasi di cantierizzazione e di esercizio delle opere.
2. La presentazione della domanda è resa pubblica a cura del proponente mediante avviso all'albo del comune o dei comuni territorialmente interessati, per un periodo di quindici giorni; entro il quindicesimo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, gli interessati possono presentare osservazioni alla struttura provinciale competente.
3. Il parere dell'ente di gestione del parco interessato previsto dall'articolo 39, comma 2, lettera b), della legge provinciale, è reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della struttura provinciale competente.
4. Ai fini della valutazione di incidenza la struttura provinciale competente può sentire, ove ritenuto necessario, anche altre strutture provinciali.
5. Il procedimento di valutazione si conclude con l'adozione del provvedimento da parte della struttura provinciale competente entro i sessanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda di valutazione di incidenza.
6. Il provvedimento della struttura provinciale competente, contenente la valutazione d'incidenza, è comunicato al proponente ed ha efficacia per cinque anni dalla data del suo rilascio. Una copia del provvedimento, corredato dagli elaborati progettuali e dalla relazione di incidenza, è trasmessa al corpo forestale provinciale ai fini del controllo e della vigilanza previsti dalla legge provinciale.

Capo II

Valutazione di incidenza dei piani

Art. 18

Procedura per la valutazione di incidenza dei piani

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, sono sottoposti a valutazione di incidenza gli strumenti di pianificazione urbanistica o che presentino effetti equivalenti e i piani previsti dalla legislazione provinciale di settore, ivi inclusi i piani agricoli/forestali e i piani faunistici e le loro varianti.
2. L'autorità competente effettua la valutazione di incidenza sulla base dello progetto di piano, della relazione di incidenza, redatta secondo il modello previsto dall'allegato C e sottoscritta da un professionista laureato in discipline ambientali o forestali ed abilitato ai sensi della vigente normativa nonché dei relativi elaborati tecnici dai quali risulti la descrizione degli interventi riferibili ai siti o alle zone interessate, anche mediante cartografia di dettaglio nonché l'indicazione di eventuali altri vincoli presenti sull'area interessata (idrogeologico, paesaggistico, zone di protezione della fauna e di ripopolamenti faunistici).
3. Ove non già previsto dalla legge provinciale di settore, il deposito dello progetto di piano è reso pubblico a cura del proponente mediante avviso all'albo del comune o dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni; entro il quindicesimo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, gli interessati possono presentare osservazioni all'autorità competente.
4. Il parere previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge provinciale è reso dalla struttura provinciale competente entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione prevista dal comma 2.

5. Se la valutazione di incidenza riguarda i piani di gestione forestale aziendale e i piani semplificati di coltivazione, previsti dall'articolo 57 della legge provinciale, per l'acquisizione dei pareri della struttura provinciale competente e dell'ente di gestione del parco interessato, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, e dell'articolo 57, comma 4, della legge provinciale, l'autorità competente all'approvazione dei medesimi indice una conferenza di servizi; alla conferenza, ove ritenuto necessario, possono essere invitate altre strutture provinciali.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, il provvedimento di approvazione del piano contiene la valutazione di incidenza.

7. La valutazione di incidenza del piano individua i progetti di attuazione del medesimo per i quali non è richiesta un'ulteriore valutazione d'incidenza.

Capo III *Norme di coordinamento*

Art. 19

Rapporti con la valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica

1. La valutazione d'incidenza dei progetti è compresa nella procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o nel provvedimento di verifica, disciplinati dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) e dal relativo regolamento di esecuzione. Nell'ambito di tale procedura la struttura provinciale competente rilascia il parere previsto dall'articolo 39, comma 2, lettera a) della legge provinciale.

2. La valutazione di incidenza dei piani che possono avere incidenze significative sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE, è compresa nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), secondo quanto stabilito nelle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario).

3. Nei casi indicati dal comma 1, la relazione di verifica, prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"), e lo studio di impatto ambientale, previsto dall'articolo 3 della legge provinciale n. 28 del 1988, comprendono anche la relazione di incidenza prevista dall'articolo 17 comma 1, lettera b).

Art. 20

Norme comuni per la valutazione di incidenza

1. Le autorità competenti ad approvare il piano o il progetto possono impartire le prescrizioni relative alle modalità di realizzazione degli interventi ammessi nonché misure di mitigazione anche in aggiunta o in sostituzione di quelle indicate nella relazione di incidenza.

2. Ove la valutazione d'incidenza si concluda con un esito negativo trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 39, comma 3, della legge provinciale; in tal caso, in mancanza di soluzioni alternative e ove un piano o progetto debba essere realizzato per motivi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, la Giunta provinciale adotta le misure compensative sentita la struttura

provinciale competente. La medesima struttura provvede alle comunicazioni al ministero competente in materia di tutela dell'ambiente secondo quanto previsto dal medesimo comma 3.

3. Il documento recante "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva "Habitat" 92/43/CEE", stilato nel novembre 2001 dalla Commissione europea, costituisce un ausilio metodologico per la valutazione di incidenza.

Art. 21

Istituzione e gestione del registro relativo alle procedure di valutazione di incidenza

1. Presso la struttura provinciale competente è istituito il registro degli atti e dei dati riguardanti i piani ed i progetti sottoposti a verifica preventiva e a valutazione d'incidenza, in connessione con il sistema informativo territoriale e ambientale della Provincia.

2. Il registro contiene gli atti e i dati relativi:

- a) ai provvedimenti amministrativi di approvazione e di diniego di piani e di progetti sottoposti a procedura di verifica preventiva e a procedura di valutazione d'incidenza;
- b) agli elaborati tecnici relativi ai piani e ai progetti;
- c) alle schede tecniche dei piani e dei progetti sottoposti a verifica preventiva;
- d) alle relazioni di incidenza di piani e di progetti sottoposti a procedura di valutazione di incidenza;
- e) ai provvedimenti di valutazione di incidenza, con le misure di mitigazione e di compensazione adottate.

3. La struttura provinciale competente cura la tenuta e l'aggiornamento del registro e la raccolta dei dati.

4. Con riferimento alle amministrazioni diverse dalla Provincia, l'autorità competente ad approvare il piano o il progetto trasmette, ai fini della gestione del registro, alla struttura provinciale competente, entro 30 giorni dalla adozione del provvedimento, copia dell'atto, unitamente alla copia informatica della documentazione di cui al comma 2 e alla scheda riassuntiva delle informazioni sul medesimo piano o progetto sottoposto a valutazione di incidenza, secondo lo schema contenuto nell'allegato D.

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 22

Efficacia della legge e disposizioni transitorie

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 114 della legge provinciale, dalla data dell'entrata in vigore di questo regolamento, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 37, 38, 45, 47 e 51 della legge medesima.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 114 della legge provinciale, le disposizioni del titolo II di questo regolamento trovano applicazione anche ai piani e ai progetti per i quali non sia ancora concluso, alla data dell'entrata in vigore di questo regolamento, il procedimento di valutazione di incidenza.

3. Restano salvi i provvedimenti di individuazione delle ZPS e di approvazione delle relative misure di conservazione previste dall'articolo 9, commi 4 e 5, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela

dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia), adottati prima della data di entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 23
Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, relativi alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- b) l'articolo 55, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

Art. 24
Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

Allegato A
(Art. 16, comma 1, e art. 17, comma 1)

**DOMANDA PER PROGETTI LOCALIZZATI NEI SITI E NELLE ZONE DI
IMPORTANZA COMUNITARIA**

marca da
bollo

Spett.le

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di talune delle dichiarazioni rese (art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) il/la sottoscritto/a _____

dichiara

di essere residente a _____ via _____

n. _____ codice fiscale _____

di essere proponente dell'opera in qualità di:

proprietario

legale rappresentante o (specificare eventuale carica equipollente) _____

altro (specificare) _____

della ditta / ente _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____
partita IVA _____ tel. _____ fax _____
e-mail _____

chiede

la sottoposizione alla procedura per la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 17 del regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007

la sottoposizione a procedura semplificata per la verifica preventiva ai sensi dell'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007

relativa al progetto di: _____

nel/i comune/i amministrativo/i di _____ e
comune/i catastale/i di _____ localizzato nel sito di importanza comunitaria
codice **IT3120** _____ e denominato _____

Allo scopo si allega la seguente documentazione:

procedura semplificata di verifica preventiva:
n. 3 copie della scheda illustrativa
n. 3 copie degli eventuali elaborati tecnici

procedura per la valutazione di incidenza:
n. 3 copie della relazione di incidenza
n. 3 copie del progetto + 1 su supporto informatico *

Altri documenti (specificare)

Professionisti redattori della relazione di incidenza:

NOMINATIVO	QUALIFICA **	ISCRIZIONE ALL'ALBO (si/no)	STUDIO	INDIRIZZO	CITTA'	TELEFONO

Eventuali suggerimenti migliorativi sulla predisposizione del presente modulo:

Data _____

FIRMA

- * Preferibilmente formato .doc o .pdf per il file di testo, .jpg per le immagini, arc - view gis per le cartografie e .cad per i disegni.
Nel caso in cui sia già stata esperita la verifica preventiva, il proponente deve integrare la documentazione già presentata, unicamente con le copie della relazione di incidenza e la copia su supporto informatico del progetto.
- ** Specificare laurea in _____, diploma di _____

Allegato B
(Art. 16, comma 1)

NATURA 2000
Procedura semplificata di verifica preventiva dei progetti

Scheda illustrativa

Codice e denominazione del sito "Natura 2000":

I	T	3	1	2	0			
---	---	---	---	---	---	--	--	--

Sito di importanza comunitaria

Zona di protezione speciale

PROGETTO

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Tipologia di opera _____
Obiettivi e fini _____

1.1 Descrizione sintetica delle **caratteristiche tecniche e fisiche del progetto** (superfici occupate, risorse necessarie, materiali, cambiamenti sul territorio):

1.2 Descrizione sintetica delle fasi di **realizzazione del progetto** (fase di cantiere, mezzi utilizzati, depositi di materiale, residui, aree interessate):

1.3 Calendario lavori/termine previsto

data presunta inizio lavori

data prevista per il termine

note (fasi di lavoro e tempistica dei diversi interventi):

Utilità del progetto

pubblica

privata

2. ANALISI DEL SITO "NATURA 2000" INTERESSATO

2.1 **Descrizione** dell'area interessata dall'intervento (*allegare cartografia di dettaglio*):

all'interno del sito Natura 2000

posizione limitrofa rispetto al sito

2.2 **Individuazione** (se *possibilmente anche in forma cartografica*) **degli habitat** di interesse comunitario, interessati dall'intervento:

codice _____

codice _____

codice _____

codice _____

2.3 Descrizione delle condizioni esistenti e dinamiche in atto:

2.4. **Individuazione delle specie** (animali e vegetali), tra quelli riportate nella scheda del sito, interessate dall'intervento (allegare eventuali cartografie sulle presenze reali e/o potenziali)

Nome specie _____	all. 2 habitat _____	all. 1 uccelli _____
Nome specie _____	all. 2 habitat _____	all. 1 uccelli _____
Nome specie _____	all. 2 habitat _____	all. 1 uccelli _____
Nome specie _____	all. 2 habitat _____	all. 1 uccelli _____
Nome specie _____	all. 2 habitat _____	all. 1 uccelli _____

2.5. Descrizione delle condizioni esistenti e delle dinamiche in atto:

3. EFFETTI DEL PROGETTO SUL SITO:

3.1 Descrizione delle eventuali **precauzioni** da adottare per rendere non significativa l'incidenza

3.2 Descrizione sintetica dei motivi per i quali **l'intervento non ha effetti significativi** sugli *habitat* e *specie* di importanza comunitaria presenti nel sito, e non contrasta con gli obiettivi degli **obiettivi di conservazione** del sito

3.3 Valutazione degli effetti del progetto congiuntamente ad altri piani e/o progetti già realizzati sul sito (effetto cumulativo)

Allegati cartografici:

cartografia dell'intervento su carta tecnica al 10.000 con segnalata l'area (obbligatoria)

Data _____

IL RICHIEDENTE / COMMITTENTE

IL TECNICO

Allegato C
(Art. 17, comma 1, e art. 18, comma 2)

NATURA 2000
Procedura per la valutazione di incidenza di progetti e piani
Relazione di incidenza per progetti e piani

Codice e denominazione del sito "Natura 2000":

I	T	3	1	2	0			
---	---	---	---	---	---	--	--	--

Sito di importanza comunitaria

Zona di protezione speciale

PROGETTO

1.A DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Tipologia di opera _____

1.1a Descrizione sintetica delle **caratteristiche tecniche e fisiche del progetto** (superfici occupate, risorse necessarie, materiali, cambiamenti sul territorio):

1.2a Descrizione sintetica delle fasi di **realizzazione del progetto** (fase di cantiere, mezzi utilizzati, depositi di materiale, residui, aree interessate):

1.3a Calendario lavori /termine previsto

data presunta inizio lavori

--	--	--	--	--	--	--

data prevista per il termine

--	--	--	--	--	--	--

note (fasi di lavoro e tempistica dei diversi interventi):

Utilità del progetto
pubblica

privata

PIANO

1.B DESCRIZIONE DEL PIANO

Tipologia di opera _____
Obiettivi e fini _____

1.1b Descrizione degli interventi previsti dal piano:

1.2b Descrizione sintetica delle fasi di applicazione del piano:

2. ANALISI DEL SITO "NATURA 2000" INTERESSATO

2.1 **Descrizione** dell'area interessata (*allegare cartografia di dettaglio*):

all'interno del sito Natura 2000

posizione limitrofa rispetto al sito

2.2 **Individuazione** (se *possibilmente anche in forma cartografica*) **degli habitat** di interesse comunitario, interessati dall'intervento:

codice _____

codice _____

codice _____

codice

2.3 Descrizione delle condizioni esistenti e dinamiche in atto:

2.4. **Individuazione delle specie** (animali e vegetali), tra quelli riportate nella scheda del sito, interessate dall'intervento (allegare eventuali cartografie sulle presenze reali e/o potenziali)

nome specie _____	all. 2 habitat _____	all. 1 uccelli _____
nome specie _____	all. 2 habitat _____	all. 1 uccelli _____
nome specie _____	all. 2 habitat _____	all. 1 uccelli _____
nome specie _____	all. 2 habitat _____	all. 1 uccelli _____
nome specie _____	all. 2 habitat _____	all. 1 uccelli _____

2.5. Descrizione delle condizioni esistenti e delle dinamiche in atto:

3. EFFETTI DEL PROGETTO/PIANO SUL SITO:

3.1 Descrizione del valore del sito per la rete Natura 2000 (obiettivi, vulnerabilità, % di sottrazione habitat):

3.2 **Descrizione** sintetica del tipo **di incidenza** sui rispettivi habitat/specie prioritari o non (quantificazione e motivazioni):

Habitat/specie interferite	Prioritario (all. 2 habitat all. 1 uccelli)	Tipo di incidenza		
		Leggera	Media	Pesante

3.2 Valutazione degli effetti congiuntamente ad altri piani e/o progetti già realizzati sul sito (effetto cumulativo)

3.3 **Breve descrizione delle misure/provvedimenti** che si intendono adottare **per mitigare** l'incidenza (per progetti distinguere in fase di realizzazione e in fase di esercizio);

Azione di mitigazione	Termine di realizzazione	Costo stimato (in percentuale sul costo dell'opera)

3.4 Indicazione di possibili alternative/motivazione del loro accantonamento.

3.5 Motivazioni che rendono comunque necessaria la realizzazione del progetto/piano:

Incidenza su habitat/specie prioritario/a _____

- esigenze di salute pubblica
- esigenze di sicurezza pubblica
- esigenze di primaria importanza ambientale
- altri motivi di rilevante interesse pubblico

breve spiegazione _____

Incidenza su habitat/specie non prioritario/a _____

- motivi imperativi di interesse pubblico
- di natura sociale
- di natura economica
- altro

breve spiegazione _____

comunicazione al ministero dell'ambiente

Si

No

3.6 Breve descrizione delle misure di compensazione (motivazioni, validità):

Azione di compensazione	Termine di realizzazione	Costo stimato (in percentuale sul costo dell'opera)

Allegati cartografici:

cartografia su carta tecnica al 10.000 con segnalata l'area (obbligatoria)

Data _____

IL RICHIEDENTE / COMMITTENTE

IL TECNICO

Allegato D
(Art. 21, comma 4)

NATURA 2000
Valutazione di incidenza per progetti e piani
Scheda riassuntiva delle informazioni

1. Codice e denominazione del sito "Natura 2000":

I	T	3	1	2	0			
---	---	---	---	---	---	--	--	--

Sito di importanza comunitaria

Zona di protezione speciale

PROGETTO

2. Denominazione progetto/piano:

Utilità del progetto/piano

pubblica

privata

Elaborati tecnici presentati (elenco):

3. Richiesta pareri a:

4. Sospensioni:

Descrizione e motivazione: _____

Data inizio sospensione: _____

Termine sospensione: _____

5.1 Responso VIA:

Atto: _____

Titolo: _____

6.2 Responso autorità competente all'approvazione del piano o all'autorizzazione del progetto:

Richiesta inviata a: _____

Responso (atto e titolo): _____

7. Indicazione degli elementi di non significatività

8. Azioni di mitigazione:

Indicazione delle misure/provvedimenti (fase di realizzazione e fase di esercizio)

9. Motivazioni che rendono comunque necessaria la realizzazione del progetto/piano:

Incidenza su habitat/specie prioritario/a _____

- esigenze di salute pubblica
- esigenze di sicurezza pubblica
- esigenze di primaria importanza ambientale
- altri motivi di rilevante interesse pubblico

Incidenza su habitat/specie prioritario/a _____

- motivi imperativi di interesse pubblico
- di natura sociale

- di natura economica
- altro

comunicazione al ministero dell'ambiente

Sì

No

10. Azioni di compensazione
Descrizione delle misure/provvedimenti

11. Archiviazione pratica: data _____
motivazione _____

10. Esito pratica _____

NOTE

- (1) Per l'individuazione dei tipi di progetto e d'intervento che non comportano incidenza significativa vedi la deliberazione della Giunta provinciale 2 ottobre 2009, n. 2348 (b.u. 20 ottobre 2009, n. 43).